



N. 127- agosto 2019

A.S. n. 728 - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Premessa

L'[Atto Senato 728-A](#) - che si compone di 14 articoli - è stato discusso in sede redigente dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) dal 19 settembre 2018 al 25 giugno 2019. Dal 2 ottobre 2018 al 17 ottobre 2018 ha avuto luogo un ciclo di audizioni informali comprendente, in ordine di svolgimento, i seguenti soggetti: Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia, Agrinsieme (Confagricoltura, Cia, Copagri e alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare), Col-diretti, Unci Agroalimentare, Uecoop, FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), Futuro Agricoltura, MIPAAFT - Dipartimenti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (DIQPAI).

Si veda la [documentazione depositata](#) dai suindicati soggetti nel corso delle audizioni.

Si segnala che nella seduta del 6 novembre 2018 la 9^a Commissione ha avviato la discussione in sede redigente dall'[A.S. 878](#) (*Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*), già approvato dalla Camera dei deputati ([A.C. 183](#)). In tale seduta la Commissione ha deliberato di non congiungere la discussione del disegno di legge in questione con l'A.S. 728 e "di mantenere distinto il relativo *iter*".

A partire dal 2010 la Regione Friuli-Venezia Giulia, assieme alle Aziende Sanitarie Locali, ai produttori e all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ha promosso un progetto di sicurezza alimentare, denominato "Piccole Produzioni Locali" (PPL), che tiene conto dei principi di flessibilità e proporzionalità per consentire la produzione di alimenti sicuri senza un carico burocratico eccessivo.

[Qui](#) il sito dedicato.

[Qui](#) il sito della Regione del Veneto relativo al progetto sulle piccole produzioni locali (PPL).

Contenuti

Secondo l'**articolo 1** il disegno di legge è volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;

- b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;
- c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
- d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;
- e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto previsto dall'articolo 11.

Nel [parere](#) sul testo originario dell'A.S. 728 (si veda la [seduta n. 17 del 23 ottobre 2018](#) della 9^a Commissione permanente), il MIPAAFT aveva rilevato l'opportunità di "valutare una più stringente elencazione del principio di specificità [...] non demandando tale scelta solo al decreto ministeriale previsto dall'art. 10 della norma".

La disposizione in esame fa espressamente salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'[articolo 4 del d.lgs. 228/2001](#).

La disciplina dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è contenuta nell'[articolo 4 del decreto legislativo n.228/2001](#), da ultimo modificato dall'art. 1, co. 700, [L. 145/2018](#) (Bilancio di previsione dello Stato per il 2019), con l'inserimento del co. 1-*bis*.

La disposizione in esame prevede che:

- possono svolgere attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese;
- i prodotti devono essere quelli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
- possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli;
- non possono esercitare tale forma di vendita gli imprenditori agricoli che hanno subito condanne per delitti in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività;
- alla vendita diretta non si applicano le norme sul commercio, salvo che l'ammontare dei ricavi sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società;
- nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è possibile vendere prodotti agricoli trasformati, già pronti per il consumo, mediante strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché consumare nell'immediato i prodotti oggetto di vendita.

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 ha definito i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, stabilendo che:

- i comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta;
- i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'[art. 2135 del codice civile](#);

c) possesso dei requisiti relativi alla mancanza di condanne in materia di igiene e sanità o di frode alimentare (4, comma 6, del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#)).

- l'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta deve essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

- nei mercati agricoli di vendita diretta per i quali è richiesta la conformità alle norme igienico-sanitarie di cui al [regolamento n. 852/2004](#) CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e che sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

- gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'[art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);

- all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.

- all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;

- i comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si ricorda inoltre che la [legge n.158 del 2017](#) per il sostegno e la tutela dei piccoli comuni, agli articoli 11 e 12, ha previsto, rispettivamente, misure per la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e misure per favorire la vendita di tali prodotti.

Più in particolare, l'articolo 11, limitando l'applicazione delle disposizioni ai soli piccoli comuni, ha previsto che si intendano per

"prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta": i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

"prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile". i prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all' [articolo 2 del regolamento \(CE\) n.178/2002](#), provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

Viene, quindi, previsto che nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali

(stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011) dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Tale utilizzo deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

L'articolo 12 ha previsto, poi, che i piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinino specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007. In tali mercati i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli a filiera corta o a chilometro utile. Viene, infine, previsto che gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di medesimi prodotti. Al fine di favorire la vendita dei prodotti in esame, negli esercizi commerciali è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi. Viene fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

Ai fini del disegno di legge con la dizione «PPL – piccole produzioni locali», di seguito denominate «PPL», si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

Per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

La disposizione fa espresso riferimento alle deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#).

Tale previsione eccettua dall'ambito di applicazione del regolamento le seguenti fattispecie:

d) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

e) i cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

Ambito di applicazione

In base **all'articolo 2**, il disegno di legge si applica:

- agli imprenditori agricoli;

L'[articolo 2135 del codice civile](#) stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

agli imprenditori apistici;

Per l'[articolo 3 della L. 313/2004](#), è apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'[articolo 2135 del codice civile](#). È apicoltore professionista chiunque esercita tale l'attività 2 a titolo principale.

agli imprenditori ittici.

In base all'[articolo 4 del d.lgs. 4/2012](#), è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca. Si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

I predetti soggetti devono titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla [L. 96/2006](#), somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola, possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità al disegno di legge in esame. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del «paniere PPL» (si veda *infra* all'articolo 11), non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dal disegno di legge.

La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura (il miele, la cera d'api, la pappa

reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele, previsti dall'articolo 2, co. 2, della [L. 313/2004](#)), di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'[articolo 4 del d.lgs. 228/2001](#), su cui si veda *supra*.

Etichettatura

L'**articolo 3** prevede che i prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 e nazionali, di cui al [d.lgs. 231/2017](#), concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

In relazione al Paese d'origine o luogo di provenienza, il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede, all'art. 26, paragrafo 2, che - fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il [regolamento \(CE\) n. 509/2006](#), relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI.

L'articolo 38 del regolamento citato dispone che, quanto alle materie espressamente armonizzate dallo stesso regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri. Fatto salvo l'articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al regolamento medesimo.

L'articolo 39 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 (Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti), gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di notifica di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione delle frodi; protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

In base alla precedente disposizione, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Si veda la [pagina dedicata](#) sul sito della Commissione.

Tali prodotti devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito

di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Nel proprio parere sul testo iniziale dell'A.S. in esame¹, il MIPAAFT aveva sottolineato che "[l]a previsione dell'obbligo di indicare in etichetta la dicitura PPL seguita dal comune o provincia di produzione non sembra in linea con il dettato normativo europeo. Sarebbe preferibile quindi una indicazione facoltativa per i produttori che seguano il dettato normativo in coordinamento con il DM [...] da emanare ai sensi dell'art. 10.

L'articolo in esame fa salve le vigenti disposizioni in materia di:

- ✓ indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al [d.lgs. 145/2017](#);
- ✓ etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, nonché
 - dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,
 - dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014,
 - dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848,
 - delle bevande spiritose di cui al [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#).

Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#), provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Marchio PPL

L'articolo 4 istituisce il marchio «PPL – piccole produzioni locali» con decreto del MIPAAFT, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge. Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal medesimo decreto e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal DM di cui all'articolo 11, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo DM sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti relativi alla rintracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 3.

Nel parere espresso il 5 dicembre 2018 dalla 14^a Commissione permanente sul testo originario dell'A.S. 728, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, si evidenzia "l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel paniere delle PPL avrebbero l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo".

Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n.

¹ L'art. 3, co. 1, prevedeva, nell'originaria formulazione, che i prodotti PPL devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848, e delle bevande spiritose di cui al [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#).

La licenza d'uso del marchio «PPL – piccole produzioni locali» è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 11.

Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.

La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario e occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il DM di cui all'articolo 11.

L'articolo in esame autorizza per le predette finalità la spesa di 32.000 euro per il 2019.

Nella [relazione tecnica](#) depositata presso la 5^a Commissione permanente nel corso della [seduta n. 120 del 13 febbraio 2019](#), si osserva che "[p]er quanto concerne l'istituzione del marchio che la legge riserva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la stessa è quantificata in 30 mila euro per la parte grafica e a circa 2.000 euro per la registrazione. Agli oneri, pari ad euro 32 mila per l'anno 2019, si provvede ai sensi del successivo articolo 11, che stabilisce che a detto onere si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, come rifinanziata dalla legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145. Infatti, la legge di bilancio 2019 ha previsto il rifinanziamento della suddetta legge 499 del 1999 di 20 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021. Dette risorse sono allocate sul capitolo 7810 recante: "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale"² ed annualmente assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui capitoli di spesa individuati dal Ministero delle politiche agricole forestali e del turismo.

Per quanto concerne invece la concessione "uso a titolo gratuito" del predetto marchio a cura delle Regioni, la stessa rientra nella normale attività istituzionale degli uffici regionali al pari di altre attività similari, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Per quanto riguarda la tutela del marchio si evidenzia che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi verranno effettuate in via esclusiva dall'Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015, nei limiti delle risorse assegnate a legislazione vigente (programma: 1.2 -Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale -009.005)".

Consumo immediato e vendita diretta

² Nel disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (A.S. 1388), [tabella n. 12](#), p. 459, le previsioni assestate 2019 presentano stanziamenti per € 20 mln in termini di competenza e di cassa.

In base all'**articolo 5**, nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire: presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico; nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico; negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché tale fornitura sia limitata al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature

L'**articolo 6** prevede che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni del disegno di legge.

Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

I locali già registrati ai sensi del citato [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dal disegno di legge.

Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività

L'**articolo 7**, fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, consente per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti l'utilizzazione dei locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e dei locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricole-produttive dei prodotti PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter avvenire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.

I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.

I locali adibiti al deposito dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento.

I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione,

con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

La vendita dei prodotti PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

Sezione internet piccole produzioni agroalimentari locali

L'**articolo 8** istituisce, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione del sito internet.

All'attuazione di tali disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Corsi di formazione

L'**articolo 9** autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Attività di controllo

L'**articolo 10** precisa che, fermo quanto previsto dal [d.lgs. 231/2017](#), sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni del disegno di legge in esame. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Disposizioni applicative

L'**articolo 11** prevede che, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 400/1988³, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui al disegno di legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si prevede l'emanazione ai sensi della precedente disposizione, il quale stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dal disegno di legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dal disegno di legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

Sono fatte salve, ove compatibili con il predetto regolamento, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

Le disposizioni dettate dal disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848, e delle bevande spiritose di cui al [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#), e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Sanzioni

L'**articolo 12**, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione dell'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura (articolo 3) o il marchio (articolo 4), in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

Fermo restando quanto previsto dalla disposizione precedente, in caso di uso del marchio in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della

³ La richiamata disposizione prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie.

Disposizioni finanziarie

L'**articolo 13** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo altresì che agli oneri connessi all'istituzione del marchio PPL (di cui all'articolo 4), pari a 32.000 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della [legge n. 499 del 1999](#) (relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF).

Entrata in vigore

L'**articolo 14** dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

a cura di A. Minichiello